



San Donà di Piave, 04/09/2020

COMUNICATO N. 1

PROCEDURA APERTA SU PIATTAFORMA ME.PA. PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI SAI PER INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN PROGETTAZIONE RELATIVO ALLA “REALIZZAZIONE NUOVO REPARTO DI OSTETRICIA, BLOCCO PARTO ED AREA OMOGENEA DI CHIRURGIA – GINECOLOGIA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI SAN DONA’ DI PIAVE (VE)” (CIG: 84074016C8 – CUI: L02799490277201900033 - RDO: 2626921).

Con riferimento alla procedura in oggetto, ritenendo che le argomentazioni trattate possano essere di interesse comune agli Operatori Economici, si forniscono i seguenti chiarimenti in merito a quesiti posti sulla documentazione da predisporre – presentare nella “Busta B – Busta Tecnica” in riferimento al “Capitolo prestazionale A – Professionalità ed esperienza”, al “Capitolo prestazionale B – Caratteristiche qualitative e metodologiche dell’offerta” ed al “Capitolo prestazionale C – Criteri premianti”:

Quesito n. 1

“[...omissis...] Si chiede pertanto: 1) se l’allegato 11 indicato è valido per la valutazione del servizio progettuale; 2) se l’oggetto di gara è anche valutazione di servizio di Direzione Lavori, dato che l’allegato 11 riporta tale dicitura; 3) se devono essere elaborati per ogni servizio 2 A3 o 4 A4 come richiesto dal Disciplinare o 3 A3 o 6 A4 come richiesto dall’allegato”;

Risposta n. 1

Premesso che, in generale, come risulta dalla documentazione di gara quelli allegati sono semplici modelli esemplificativi che l’OO.EE. deve comunque verificare ed adattare alle sue specifiche esigenze in base a quanto richiesto e stabilito nel Disciplinare di Gara si informa che nell’Allegato 11 quanto segnalato sono refusi di battitura e che pertanto il Concorrente, ai fini della procedura, dovrà presentare per il “Capitolo prestazionale A - Professionalità ed esperienza” quanto segue:

- per ogni servizio illustrativo del proprio operato - esperienza richiesto a pag. 36, Cap. 15, lett. a), potrà usufruire di massimo 2 fogli A3 o 4 fogli A4, stampati solo fronte, e composti come il Concorrente ritiene più opportuno impiegando disegni, render, foto, composizioni scritte, ecc....;
- per ogni servizio di cui al punto precedente inoltre il Concorrente dovrà predisporre una scheda riepilogativa redatta secondo il modello di cui all’Allegato 11 che si compone di 1 foglio A4 stampato fronte e retro che deve contenere le indicazioni minime presenti nel modello medesimo.

Unità Operativa Complessa: Servizi Tecnici e Patrimoniali

Direttore: ing. Francesco Baradello

Pec: protocollo.aulss4@pecveneto.it - e-mail: servizi.tecnici@aulss4.veneto.it - Tel. 0421/228000 – Fax:0421/228009

Referente istruttoria: ing. Francesco Baradello

Sede della Struttura: Piazza De Gasperi, 5 – 30027 San Donà di Piave (VE). Codice Fiscale e Partita I.V.A. 02799490277

L'oggetto dell'affidamento rimane solo ed esclusivamente quello richiesto dal Bando di Gara e pertanto la Progettazione Definitiva, la Progettazione Esecutiva ed il Coordinamento della Sicurezza in fase Progettuale; nulla toglie che gli OO.EE. possano portare tra i servizi illustrativi del proprio operato incarichi che oltre alla progettualità hanno interessato anche la direzione lavori, ma nulla di più.

Onde evitare spiacevoli malintesi comunque si riallega al presente comunicato l'Allegato 11, corretto nei vari refusi, chiedendo agli Operatori Economici di volerne prendere atto ed integrarlo nella documentazione di gara quale parte integrante e sostanziale.

Quesito n. 2

"[...omissis....] Si chiede: 1) in caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito, se uno solo dei raggruppandi è certificato, il punteggio viene comunque attribuito alla RTP?; 2) è necessario possedere la conformità a tutte le norme citate (OHSAS 18001:2007, UNI EN ISO 14001:2015, UNI EN ISO 9001:2015) oppure è sufficiente possedere la certificazione ad una sola delle suddette norme?"

Risposta n. 2

In riferimento al criterio di valutazione B 1.4 si informa gli Operatori Economici che in caso di costituendo Raggruppamento Temporaneo, al fine dell'assegnazione del rispettivo punteggio tabellare, la certificazione richiesta deve essere posseduta, se non da tutti i componenti della RTP, almeno dal Capogruppo – Mandatario.

Si precisa inoltre che non è obbligatorio il possesso di tutte le certificazioni elencate rimanendo però fermo quanto stabilito a pag. 47, Cap. 18, Parag. 18.1.2 del Disciplinare di Gara, ossia la coerenza delle motivazioni di rilascio della certificazione con la materia dell'incarico oggetto di appalto.

Quesito n. 3

"[...omissis....] Nel caso l'Operatore Economico si configuri come Raggruppamento Temporaneo di Professionisti il presente requisito dovrà essere posseduto dal Capogruppo. Nel nostro caso abbiamo un dipendente che è accreditato come soggetto certificatore ai sensi della D.G.R. VIII/5018 del 26 giugno 2007 e s.m.i. presso il CENED di ARIA Spa, organismo di accreditamento in materia di certificazione energetica degli edifici, accreditato secondo la norma internazionale ISO/IEC 17024. Chiediamo conferma che, per questa Stazione Appaltante, l'accREDITamento sia rispondente alla richiesta."

Risposta n. 3

Fermo restando quanto stabilito da normativa sul riconoscimento degli organismi di accreditamento dei Professionisti si precisa che il Professionista accreditato è colui che ha superato un esame di accreditamento, svolto presso Organismi di livello nazionale o internazionale, chiaramente accreditati come previsto dalla norma internazionale ISO/IEC 17024 – "Requisiti generali per gli Organismi che operano nella certificazione del personale" e, inoltre, abilitato per concedere la Certificazione ambientale degli edifici secondo i rating systems più diffusi come LEED, BREEAM, WELL. Pertanto qualora il certificato di accreditamento del Vostro dipendente riporti il riconoscimento del CENED quale organismo nazionale riconosciuto nella certificazione di personale e l'abilitazione del Professionista stesso ad emettere certificazioni ambientali degli edifici secondo i rating systems riconosciuti lo stesso potrà essere ritenuto valido perché conforme alle norme di applicazione del D.M. 11 ottobre 2017 (CAM) fornite dal MIT.

Quesito n. 4

“[...omissis....] Relativamente al Tecnico Competente in Acustica si chiede se questo possa essere indicato quale consulente del raggruppamento senza, quindi, inserirlo al suo interno col rango di mandante.”;

Risposta n. 4

Premesso che gli OO.EE. in fase di presentazione della domanda di partecipazione devono precisare, per ogni componente del gruppo di lavoro, la natura del rapporto professionale intercorrente fra l'Operatore Economico partecipante alla gara e gli altri Professionisti che potranno essere presenti sia come componenti di una eventuale Associazione Temporanea di Professionisti, sia in qualità di Soggetti in organico alla struttura del Concorrente (con status di dipendente, di collaboratore a progetto o di consulente della medesima). Pertanto la presente figura professionale specialistica, come le altre figure di cui al criterio B 2.2, possono essere indicati come Consulenti del singolo Professionista o dell'eventuale costituenda RTP fermo restando l'obbligo per l'OO.EE. partecipante di indicarne, nello specifico/i campo/i della domanda di partecipazioni, i dati minimi di riferimento richiesti dalla documentazione di gara e la tipologia di rapporto attiva tra le parti (es. dipendente, collaboratore, consulente, ecc....).

Distinti saluti.

Il Responsabile Unico del Procedimento
ing. Francesco Baradello

